



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 167 Registro Generale
Del 07/04/2023

N. 33 Registro di Servizio
Del 07/04/2023

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- Con decreto del Sindaco n. 12/2022 – Prot. N. 14005 del 12/12/2022 è stata attribuita alla scrivente la responsabilità dell'Area Amministrativa e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.06.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance (PDP) 2022/2024 – Piano degli Obiettivi (PDO) 2022;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 90/2014 (comma inserito nella legge di conversione 114/2014) che, sostituendo l'art. 30 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, così testualmente dispone:

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,

n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n.](#)

[]

267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

CONSIDERATO che:

- la riforma ha innanzitutto disposto l'integrale destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, sostituendo la precedente previsione contenuta nell'articolo 30 della L. 15 novembre n. 734 che assegnava ai Comuni il 90 per cento del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10 per cento al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per corsi di formazione e sussidi per i segretari;
- con lo stesso articolo, il legislatore della riforma, abrogando l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riservava ai segretari comunali una quota pari al 75 per cento delle entrate da diritto di rogito di spettanza dei comuni, fino a concorrenza di un terzo dello stipendio loro attribuito, ha sostanzialmente previsto la suddivisione dei diritti di rogito tra comune e segretario, quale ufficiale rogante, attribuendo al segretario il 100 per cento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari ad un quinto dello stipendio in godimento, ed al Comune l'eventuale quota eccedente tale limite;
- con la riforma, sono stati poi individuati, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30, della legge 15 novembre 1973, n. 734, due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e quelli che non hanno qualificadirigenziale

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto "Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali", la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali

CONSIDERATO CHE è oramai consolidata la posizione del Giudice del Lavoro che ha interpretato in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, individuando, quali destinatari del beneficio appunto due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario e quelli che non hanno qualifica dirigenziale (Tribunale di Milano sentenze n. 1539/2016 e 2561/2016; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016);

RILEVATO che nell'anno 2022 sono stati introitati diritti di rogito per complessivi € 2.364,04 riferiti ai contratti repertoriati così di seguito elencati:

- Contratto rep. n. 1/2022 € 1,778,20;
- Contratto rep. n. 2/2022 €. 353,76;
- Contratto rep. n. 3/2022 €. 232,08.

CONSTATATO che per effetto del richiamato art. 10 del Decreto Legge n. 90/2014 i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al Segretario Comunale / Vice Segretario Comunale, fino a concorrenza del quinto del proprio stipendio teorico annuo in godimento nell'anno di riferimento;



ACCERTATO CHE la quota spettante alla segretaria comunale è contenuta nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che l'importo dei diritti di segreteria riscossi nell'anno 2022 per contratti rogati dalla Segretaria Comunale, nella parte narrativa elencati e che qui si intendono integralmente richiamati, ammonta a complessivi € 2.364,04;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della segretaria comunale dott.ssa Teresa Giordano, titolare dell'ufficio di segreteria comunale in convenzione con il Comune di Fuscaldo - Tarsia, la somma di € 2.364,04 oltre oneri accessori connessi all'erogazione;
3. **DI IMPUTARE** la spesa al cap. 1021.5 del bilancio 2022/2024 – gestione residui;
4. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la somma liquidata per diritti di segreteria di cui alla presente determinazione è contenuta entro il limite di 1/5 dello stipendio attribuito al Segretario comunale;
 - il responsabile del procedimento di supporto all'istruttoria è la dott.ssa Laino Maria Teresa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 11/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 19/04/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)